

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2693

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZAZZERA

Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la trasparenza nella nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Presentata il 16 settembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — I frequenti episodi di corruzione nel settore della sanità gettano pesanti ombre sulla modalità di assunzione nei vertici della dirigenza generale.

La malasànità è ormai un fenomeno largamente diffuso sul territorio nazionale e le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere troppo spesso sembrano la conseguenza di pressioni politiche e non di effettive capacità professionali.

Del resto, il decreto legislativo n. 502 del 1992 sul riordino della disciplina sanitaria contiene poche norme sul controllo intersoggettivo da parte di soggetti diversi dagli organi della stessa ASL o azienda ospedaliera e le leggi regionali cui spetta la

disciplina delle modalità di vigilanza e controllo sulle medesime aziende si concentrano sugli atti fondamentali, come quelli di bilancio o di programmazione delle attività.

L'articolo 32 della legge n. 449 del 1997 attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il compito di vigilanza sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sull'attività gestionale delle ASL e delle aziende ospedaliere, mentre alla Corte dei conti è affidato il controllo esterno successivo.

Con tutta evidenza, dunque, l'attuale impianto normativo è piuttosto debole e non è in grado di assicurare l'effettivo controllo esterno sulle ASL e sulle aziende ospedaliere, ovvero quello proveniente da soggetti diversi dall'amministrazione inte-

ressata, o perché di altri rami dell'ordinamento o perché collegati alla stessa amministrazione ma in posizione di indipendenza.

Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dei provvedimenti di nomina dei vertici delle strutture sanitarie, la presente proposta di legge istituisce un'autorità di vigilanza in ciascuna regione e provincia autonoma, nel pieno rispetto dei principi di potestà legislativa sanciti dall'articolo 117 della Costituzione.

L'autorità di vigilanza è un organo collegiale nominato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con sede presso le agenzie sanitarie regionali. I cinque membri dell'autorità sono nominati tra persone di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario, da scegliere tra professori universitari, componenti di istituti ospedalieri, membri dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi, membri dell'Istituto superiore di sanità e dirigenti sanitari con esperienza quinquennale nella responsabilità di unità complessa.

Ai membri dell'autorità di vigilanza è attribuita un'indennità determinata dalla giunta regionale, in misura non superiore

alla metà dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

In coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, l'autorità di vigilanza è tenuta a pubblicare la sua composizione e l'attività svolta su organi di stampa e nel suo sito *internet*.

L'autorità di vigilanza ha il compito di redigere una graduatoria di candidati che potranno partecipare alle selezioni per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere, in base alle richieste di copertura delle vacanze dei posti nelle regioni e nelle province autonome.

Dopo aver compiuto un esame preliminare dei *curricula* dei candidati, l'autorità di vigilanza procede a colloqui di tipo informativo e di approfondimento tecnico-manageriale e sceglie i candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti da vincoli, anche di natura politica.

In tal modo gli enti locali potranno nominare direttori generali attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati definita dall'autorità di vigilanza e da questa resa pubblica nel suo sito *internet*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, è premesso il seguente:

« ART. 01. — *(Istituzione dell'autorità regionale di vigilanza sulle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).* — 1. Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dei provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è istituita in ciascuna regione e provincia autonoma l'autorità regionale di vigilanza sulle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata "autorità".

2. L'autorità è un organo collegiale, nominato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La nomina dei cinque membri di cui è costituita l'autorità è effettuata tra persone dotate di alte e riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario, da scegliere rispettivamente tra:

a) professori universitari scelti dai rettori delle università di ogni regione e provincia autonoma;

b) componenti di istituti ospedalieri scelti dai rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ogni regione e provincia autonoma;

c) membri dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale o della provincia autonoma;

d) membri dell'Istituto superiore di sanità;

e) dirigenti sanitari con esperienza quinquennale nella responsabilità di unità complessa operanti nel territorio della regione o della provincia autonoma.

3. I membri dell'autorità durano in carica due anni e possono essere rinnovati una sola volta. Ad essi è attribuita un'indennità, determinata dalla giunta regionale in misura non superiore alla metà dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

4. I membri dell'autorità non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore dei servizi di assistenza sanitaria.

5. Non possono essere nominati membri dell'autorità:

a) sindaci, presidenti e componenti di giunte, di comuni, di province o di comunità montane nonché dipendenti di tali enti;

b) Ministri, sottosegretari di Stato, deputati e senatori;

c) dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

d) coloro che non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

e) amministratori di enti pubblici, comunque dipendenti o controllati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

f) chiunque abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per l'adempimento dell'incarico.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con adeguato anticipo, comunque non inferiore a sei mesi prima della scadenza del bando di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore generale, anche utilizzando i propri siti *internet*, rendono nota all'autorità

la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

7. Alla selezione di cui al comma 6 possono partecipare solo i candidati compresi nella graduatoria pubblicata nel sito *internet* dell'autorità, compilata con le modalità stabilite dal comma 8.

8. L'autorità, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della scadenza, riceve le domande di cui al comma 9 e predispone una scheda di valutazione dei candidati. L'autorità compie un esame preliminare dei *curricula* dei candidati e sottopone ciascun candidato a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico-manageriale. L'autorità compila una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti da vincoli, anche di natura politica, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L'autorità, entro cinque mesi dal ricevimento delle domande, pubblica nel proprio sito *internet* la graduatoria dei candidati ammessi alla selezione di cui al comma 6.

9. La domanda per la copertura dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deve essere inviata dai candidati presso la sede o al sito *internet* dell'autorità e deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti conformi alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata formazione e attività professionale di direzione tecnica o amministrativa presso enti o strutture pubblici o privati, con esperienza dirigenziale

acquisita per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

10. L'autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura ai cittadini la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta attraverso gli organi di stampa e il suo sito *internet*.

11. L'autorità ha sede presso le agenzie sanitarie regionali, adotta un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa e organizzativa ».

ART. 2.

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, » sono soppresse;

b) le parole: « tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base della graduatoria dei candidati pubblicata dall'autorità regionale di vigilanza sulle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel proprio sito *internet*, pena l'inefficacia della nomina »;

c) le parole da: « La domanda deve contenere » fino a: « per almeno cinque anni » sono soppresse.

ART. 3.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

1. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « alla sua sostituzione » sono inserite le seguenti: « attin-

gendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata nel sito *internet* dell'autorità regionale di vigilanza sulle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ».

€ 0,35



16PDL0028330